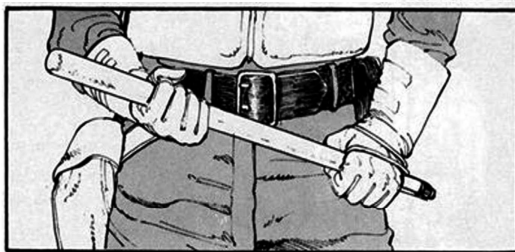


Ora, c'è forse ancora chi pensa che la "Legge" abbia valore di per sé, che sia in qualche modo una "scienza neutra".



Noi crediamo il contrario: pensiamo che le leggi siano null'altro che la cristallizzazione dei rapporti di classe in un dato periodo, rappresentino cioè il reale rapporto di forze nello scontro tra chi sfrutta e chi è sfruttato, tra chi il potere lo detiene e chi il potere lo subisce.



Ogni collettivo può essere oggetto di "attenzioni" indesiderate da parte di magistratura e forze dell'ordine, come del resto testimoniano i tantissimi episodi repressivi di questi ultimi anni, ed è quindi non solo legittimo ma addirittura doveroso non trovarsi impreparati nel caso in cui una simile quanto malaugurata esperienze dovesse capitarci in prima persona.

SE LA REPRESSIONE COLPISCE...

Note di comportamento in caso di repressione



SE LA REPRESSIONE COLPISCE...

Note di comportamento in caso di repressione

Questo materiale è nato inizialmente dall'esigenza di affrontare, all'interno del collettivo redazionale di Senza Censura, una discussione su come comportarsi nel caso fossimo oggetto di un attacco repressivo.

Abbiamo poi deciso di pubblicarlo in quanto ci siamo resi conto che poteva avere una sua utilità anche al di fuori dell'ambito redazionale, soprattutto perché cerca di contribuire ad un dibattito in generale piuttosto arretrato e solitamente difficile da affrontare nelle situazioni di movimento.

Ovviamente non ha alcuna pretesa di essere esaustivo né dal punto di vista "tecnico" né tantomeno, per come è stato pensato originariamente, dal punto di vista politico.

Ci auguriamo unicamente che possa essere uno spunto per ulteriori approfondimenti...

Siamo consapevoli del fatto che ogni collettivo politico e

sociale può essere oggetto di "attenzioni" indesiderate da parte di magistratura e forze dell'ordine, come del resto testimoniano i tantissimi episodi repressivi di questi ultimi anni, ed è quindi non solo legittimo ma addirittura doveroso non trovarsi impreparati nel caso in cui una simile quanto malaugurata esperienza dovesse capitarci in prima persona.

UN BEL TACER NON FU MAI SCRITTO...

Citazione stranota ma fondamentale! Il principio di fondo da cui deve partire ogni considerazione dev'essere quella che parlare con un magistrato o con un poliziotto che ci sta interrogando può portare solo guai. Questo per quattro semplici ragioni:

1) Chi ci interroga sta cercando elementi a sostegno delle sue accuse, e quindi si adopera per dimostrare la nostra "colpevolezza" e non la nostra estraneità.

Possono scattare, o meglio è normale che scattino, dei meccanismi psicologici particolari quando ci troviamo di fronte qualcuno che ci sta ac-

domande o su alcune fra di esse soltanto, inoltre non ha un obbligo penalmente sanzionato di dire la verità, tuttavia è sempre meglio tacere che rendere dichiarazioni false (anche in questo caso l'omissione o l'irritualità dell'avviso è sanzionato con l'inutilizzabilità);

- se renderà dichiarazioni su fatti che concernano la responsabilità di altri assumerà in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone con il conseguente ordine di dire la verità (anche in questo caso l'omissione o l'irritualità dell'avviso comportano che le dichiarazioni sugli altri non sono utilizzabili e l'indagato non potrà assumere la qualifica di testimone), L. n. 63 del 2001.

Il testimone o persona che può riferire circostanze utili ai fini delle indagini ha l'obbligo di dire la verità altrimenti può essere incriminato per falsa testimonianza, invece nelle dichiarazioni rese davanti alla Polizia Giudiziaria non c'è un reato specifico di falsa testimonianza ma si rischia un generico favoreggiamento.

Alcuni casi particolari:

- un soggetto indagato viene sentito come testimone, in questo caso se il soggetto ta-

ce o afferma il falso non è punito e se risponde le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate;

- un soggetto è chiamato come testimone ma ad un certo punto dell'interrogatorio emergono indizi a proprio carico, in questo caso l'organo inquirente deve 1) interrompere l'esame, 2) informare che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti, 3) invitarlo a nominare un difensore. Tali dichiarazioni rese fino al momento del passaggio da testimone a indagato non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rilasciate ma possono essere utilizzate contro terzi.

Tratto da: Un bel tacer non fu mai scritto. Manuale di autodifesa politico-legale, a cura del Comitato promotore della "Campagna contro l'art. 270 e contro tutti i reati associativi", settembre 2005.

www.inventati.org/reati_associativi/manuale.pdf

sopra indicati comporta per l'indagato l'immediata scarcerazione.

L'indagato può senz'altro scegliere se rispondere o non rispondere: ossia, il rifiuto di sottoporsi all'interrogatorio non costituisce reato, anzi l'Autorità che procede all'interrogatorio ha l'obbligo di preavvisare l'indagato che ha la facoltà di non rispondere e che in ogni caso il procedimento seguirà il suo corso.

Sta all'indagato valutare se gli conviene rifiutare l'interrogatorio o invece accettarlo, rifiutandosi se mai di rispondere ad alcune domande (se però accetta l'interrogatorio, ove non risponda a singole domande, ne viene fatta menzione sul verbale).

Decisiva, al fine di orientare l'indagato nella scelta se avvalersi o no della citata facoltà, è la conoscenza esatta del reato che gli viene addebitato nonché delle prove a suo carico e delle fonti delle prove (testimoni, coimputati, delatori, intercettazioni ambientali o telefoniche): indicazioni che l'Autorità Giudiziaria (o la Polizia Giudiziaria su delega del P.M.) è tenuta preliminarmente a fornire all'interrogando.

L'INTERROGATORIO DA PARTE DEL P.M. O DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Durante l'interrogatorio l'indagato ha libertà di scelta se rendere dichiarazioni o meno e non possono essere utilizzati nei suoi confronti metodi che influiscano sulla libertà di autodeterminazione o alterino la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

Prima di procedere all'interrogatorio l'indagato deve essere messo al corrente in forma chiara e precisa del fatto che gli è attribuito e indicare le fonti di prova a suo carico, salvo che ciò comporti un pregiudizio per le indagini.

L'indagato inoltre deve essere avvertito che:

- le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti sia durante le indagini che il dibattimento (se l'autorità inquirente omette tale avvertimento o è incompleto le dichiarazioni rese dall'indagato sono inutilizzabili);

- che ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda e ha l'obbligo di rispondere secondo verità solo sulla sua identità personale. L'indagato può restare silenzioso su tutte le

cusando di cose inesistenti o che sta "interpretando" la nostra azione politica in modo tendenzioso o provocatorio. Viene d'istinto pensare che spiegando come stanno in realtà le cose si possa in qualche maniera limitare il danno, se non addirittura eliminarlo completamente. Niente di più sbagliato!

In caso di inchieste giudiziarie, bisogna sempre essere consapevoli del fatto che il lavoro di polizia e magistratura è lungo e tutt'altro che improvvisato e soprattutto che nasce da una volontà politica precisa di attaccare e neutralizzare i soggetti che prende di mira.

Se partiamo da questo presupposto diventa chiaro che qualsiasi cosa diciamo in realtà non serve minimamente a difenderci ma può unicamente dare ulteriori informazioni e dettagli utili a sostenere con maggiore perizia ed efficacia l'accusa contro di noi.

A questo può contribuire anche la risposta più semplice e scontata, tipo "Sei nella redazione di *Senza Censura*?". Se ad esempio la tesi accusatoria è che *Senza Censura* sia un'associazione sovversiva o parte integrante di una associazione sovversiva, dichiara-

re di farne parte serve unicamente ad ammettere la propria colpevolezza. È ovvio che loro sanno già chi fa parte della redazione, e quindi il senso della domanda è solo quello di sostenere l'accusa con gli elementi soggettivi che gli fornite voi...!

2) Di solito le condizioni in cui si affronta un interrogatorio (anche per i più "esperti"...) sono sempre e comunque di grande tensione psicologica ed emotiva, e quindi le possibilità di dire o fare cazzate aumentano esponenzialmente.

La condizione di stress, magari affiancata dall'intimo desiderio che, finito l'interrogatorio, sia possibile riguadagnare l'uscita e tornare dai propri cari, può giocare brutti scherzi e ridurre ulteriormente la capacità di discernere con lucidità quanto sia il caso di dire e quanto sia meglio non dire.

Quindi è meglio non correre il rischio e tacere del tutto, anche per ridurre in noi il carico di stress sul "che fare" e conservare le energie per ascoltare e cercare invece di capire di che cazzo stanno parlando loro, o comunque per affrontare con il minor danno psico-

logico possibile le ore successive, soprattutto in caso di fermo o di arresto.

Il principio è che se sappiamo fin da subito cosa ognuno di noi deve fare, tutti i dubbi legati alle proprie condizioni soggettive (poca esperienza, specifiche condizioni dell'attacco repressivo, ecc.) vengono quantomeno ridotti e questo è senz'altro un vantaggio per noi.

3) Bisogna sempre tenere a mente che difficilmente si è da soli ad affrontare un attacco repressivo e che quindi quanto si dice rischia di contraddire o comunque mettere in difficoltà qualcun altro che si può trovare nelle nostre stesse condizioni.

Un altro semplice meccanismo psicologico che il più delle volte si può trasformare in un "boomerang" è quello di tentare di assecondare le richieste scegliendo cosa dire o cosa non dire.

L'esempio tipico è quello di ammettere l'ovvia conoscenza di persone con cui si ha una frequentazione quotidiana e di glissare invece su conoscenze più "improbabili".

Dobbiamo sempre tenere a mente che così facendo innanzitutto forniamo una

"griglia" interpretativa agli inquirenti, sicuramente dannosa, e soprattutto che così facendo rischiamo di entrare in contraddizione con quanto detto da altri che, per ragioni loro, decidessero di dichiarare cose diverse. Se invece non rispondiamo e per di più siamo certi che gli altri si comporteranno allo stesso modo, evitiamo entrambi i rischi.

4) Per affrontare un'eventuale strategia difensiva, concordata e coordinata con il difensore e con gli altri coimputati, c'è sempre tempo.

Non bisogna avere fretta... Purtroppo, se hanno deciso di attaccarti l'entità dell'attacco non dipende da te, ma da loro. Quindi per capire questo e per decidere (il più collettivamente possibile) che strategia politica e difensiva utilizzare, servono informazioni difficilmente disponibili in un primo momento. Questo non ci deve spaventare o mettere in stato di stress: qualunque sia l'esito dell'iniziativa repressiva ci sarà il tempo e il modo per discutere a "bocce ferme" di quanto sia meglio fare.

In sintesi, non parlare, tacere, o per dirla in modo formale, "avvalersi della facoltà di

menti a proprio favore in sede dibattimentale, quando l'accusa ha già formulato imputazioni e prove.

L'imputato deve invece fornire le sue esatte generalità, nonché i dati precisi relativi alle sue condizioni di vita, al suo patrimonio, a eventuali precedenti penali.

Solo al testimone è fatto obbligo di dire la verità: nel senso che solo il testimone è perseguibile per i reati di falsa testimonianza (quando afferma il falso o nega il vero) o reticenza (quando tace ciò che sa intorno ai fatti) per i quali l'art. 372 C.p. prevede una pena da 2 a 6 anni di reclusione.

Pertanto, il testimone falso o reticente non è punibile se ritratta (cioè se decide di rispondere dicendo il vero) prima della chiusura del dibattimento (vedi artt. 376 e 524 C.p.p.).

In ogni caso l'interrogato (più propriamente l'esaminato), anche in qualità di testimone, ha diritto di non fare dichiarazioni che possono danneggiarlo: non può cioè essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. È opportuno ricordare che i prossimi congiunti dell'impu-

tato (e anche dell'indagato, termine con cui viene chiamato nel nuovo C.p.p. l'imputato prima che il P.M. abbia formulato la richiesta di rinvio a giudizio) di regola non sono obbligati a deporre (salvo i casi particolari indicati dall'art. 199 C.p.p.) e ciò vale fin dall'inizio delle indagini condotte dalla P.G.: praticamente, coniuge, figlio, padre, fratello, sorella, suoceri, cognato, etc. (vedi art. 307 C.p.) dell'indagato possono rifiutarsi legittimamente di fornire indicazioni alla P.G. (salvo sulle generalità e cose simili); anzi la P.G. ha il dovere di avvisare preventivamente il congiunto della facoltà di astensione dal fare dichiarazioni (vedi art. 199 C.p.p. in relazione all'art. 351 C.p.p.). L'indagato che si trova in custodia cautelare in carcere se non è stato già interrogato nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo deve essere interrogato dal G.I.P. entro 5 giorni dall'inizio della carcerazione.

L'indagato che si trova agli arresti domiciliari deve essere interrogato dal G.I.P. entro 10 giorni dall'esecuzione del provvedimento cautelare.

Il mancato interrogatorio da parte del G.I.P. nei termini

guenze negative della sua condotta delittuosa e la conquista del perdono delle persone amate.

INDAGATI, IMPUTATI E TESTIMONI

Quando una persona viene interrogata dalla Polizia, dai Carabinieri o dal Magistrato ha sempre diritto di sapere se viene interrogata come indagato (o imputato) oppure esaminata come testimone.

In quest'ultimo caso conviene far mettere a verbale chiaramente che si viene sentiti come testimoni e far verbalizzare anche le domande che vengono rivolte.

Solo dopo aver conosciuto di che cosa e su quali basi lo si accusa, l'indagato potrà e dovrà decidere se avvalersi del diritto di non rispondere.

È fondamentale non lasciarsi intimidire da frasi tipo "sappiamo tutto di...", "il tale ci ha detto che..." né da accuse basate su menzogne o confessioni (che possono essere false). Non ammettere mai niente è una regola consigliata da chiunque ha subito o condotto interrogatori.

Se si risponde, le risposte devono essere chiare e lineari:

piuttosto che risposte contorte, meglio un "non so" o "non ricordo".

La scelta di avvalersi o meno del diritto a non rispondere può essere più o meno opportuna a seconda dei casi. Spesso l'interrogatorio serve al magistrato per valutare la personalità dell'imputato, per completare un quadro di informazioni che l'imputato ignora completamente, per raccogliere elementi a suo carico, ancora insufficienti o inesistenti al momento della emissione del provvedimento coercitivo, per vagliare informazioni o intuizioni ancora fragili.

L'interrogato deve inoltre considerare che ogni elemento che egli adduce a sua difesa durante l'interrogatorio, viene usato dal magistrato inquirente per aggiustare l'accusa su misura, eliminando i punti deboli.

Nel caso di imputati di reati politici, in particolare di "reati associativi", la pratica corrente è che non si viene mai scarcerati qualunque elemento, anche oggettivo, si adduca a proprio favore: conviene quindi lasciare che il magistrato inquirente segua le sue piste con i suoi mezzi, riservandosi di addurre gli ele-

non rispondere", è l'unico comportamento sensato da adottare. Non solo: non dimentichiamoci che tacere è proprio una FACOLTÀ che la legge stessa mette a disposizione dell'imputato a difesa dei suoi interessi.

Non facciamoci quindi impressionare o intimorire dai frequenti tentativi di sbirri e magistrati di far passare questo comportamento come un'ammissione di colpevolezza o comunque un atteggiamento "irriducibile" che può "peggiore" la nostra situazione. Sono balle! Piuttosto, se si vede che la tensione è alta e che la pressione nei vostri confronti sale pericolosamente, ci si può sempre giocare senza alcuna vergogna la carta del malessere: "sto male, sono sconvolto, non me la sento di rispondere" toglie dai guai e se l'avvocato è sveglio gli dà modo di entrare in vostra copertura efficacemente. Infine va detto, giusto per chiarezza, che il non rispondere è cosa diversa dal "dichiararsi prigioniero politico".

Anche se dal punto di vista legale "dichiararsi" non implica alcun effetto, dal punto di vista politico il significato è ben differente (soprattutto

per quello che storicamente tale strategia ha rappresentato per le organizzazioni combattenti). A nostro avviso questa scelta, più che un approccio alla difesa, comporta la decisione di sostenere un piano di scontro molto più elevato.

Proprio per questo dovrebbe essere frutto di una riflessione politica più complessiva che esula da questo scritto. A noi qui interessa unicamente rilevare che per affrontare dignitosamente e nel modo più indolore un attacco giudiziario è sufficiente avvalersi della facoltà di non rispondere.

GLI AVVOCATI

Purtroppo a volte anche l'avvocato difensore (soprattutto se poco esperto di inchieste "politiche" come quelle di cui parliamo) tende a farsi condizionare da questa logica paracula imperante, dando il più delle volte suggerimenti poco utili se non addirittura dannosi... Anche per questo, in caso di emergenza, bisogna essere convinti a priori della propria decisione, onde evitare inutili sceneggiate con l'avvocato di fronte alla controparte.

È una triste consuetudine, negli ultimi anni, trovare avvocati che si impanicano più degli imputati o che comunque ragionano esclusivamente dal punto di vista "professionale". La legge, e più in generale la cultura giudiziaria, è da tempo orientata alla logica della differenziazione e dell'individualizzazione, e questo fa sì che spesso gli avvocati facciano proprie queste "tendenze" con la scusa della difesa tecnica a salvaguardia del proprio assistito dimenticando o ignorando volutamente il carattere politico di quanto sta succedendo. Niente di più pericoloso!

Quando qualcuno finisce nei guai (dal punto di vista giudiziario) è sempre per il proprio impegno politico ed è responsabilità di ognuno di noi difendere la propria integrità politica e personale. Questo ci dà il diritto/dovere di decidere con il difensore la strategia da seguire: se il rapporto è corretto lui dovrà farci da consulente presentando rischi e benefici di quanto elaborato, ma sempre nel massimo rispetto della nostra identità politica. E comunque di questo, come si è detto più sopra, ci sarà il tempo di discuterne in seconda battuta. In ogni caso, nessun

avvocato sano di mente e non in cattiva fede potrà sostenere che il non aver risposto ad un interrogatorio vi porterà dei danni irreparabili.

Il rapporto con gli avvocati è tuttavia il risultato di un processo dialettico che va maturando col tempo, e che quindi presuppone esperienza (sigh!) e rispetto reciproci. In questo il fatto di poter contare su una dimensione collettiva aiuta sicuramente molto...

Ultima cosa: la nomina dell'avvocato è un segnale fondamentale per consentire a chi è fuori (qualcuno resterà pur fuori, no?) di coordinare meglio dal punto di vista tecnico e politico il lavoro di difesa. Andrebbero quindi decisi a priori degli avvocati di riferimento per ognuno di noi, possibilmente associando un referente "territoriale" con uno "nazionale" in modo da consentire un più agile coordinamento anche dal punto di vista legale e nello stesso tempo una più agile e immediata copertura locale.

IN CONCLUSIONE

Ogni attacco repressivo, grande o piccolo, legato ad un'inchiesta giudiziaria o ad

SOMMARIE INFORMAZIONI DAL POSSIBILE TESTIMONE

Il possibile testimone deve presentarsi davanti alla polizia altrimenti può essere incriminato per inosservanza di un provvedimento della pubblica autorità (art. 650 C.p.).

Ha l'obbligo di dire la verità anche se, non avendo la qualifica di testimone, non può essere incriminato per falsa testimonianza ma può esserlo per favoreggiamento.

LE TECNICHE DI POLIZIA APPARENTEMENTE PIÙ "DEMOCRATICHE" PER ESTORCERE INFORMAZIONI DURANTE L'INTERROGATORIO:

- conoscenza preliminare del soggetto da ascoltare (ottenibile chiedendo notizie in generale sulla sua vita, gli studi, la famiglia, il lavoro, le amicizie...);
- approccio paziente e di contegno anche di fronte alla menzogna più spudorata e alla reticenza più ostinata per ottenere quanto prima la verità;
- verbalizzazione di tutte le dichiarazioni rese (nel caso

siano contraddittorie non possono essere successivamente ritratte, e quindi possono essere utili a mettere in difficoltà l'indagato);

- preparazione psicologica preliminare dell'interrogando, evidenziando la sua posizione di collaboratore che aiuta la giustizia nell'accertamento della verità;

- raccolta fedele delle informazioni eseguita da due persone, una che interroga e l'altra che scrive, per non commettere incertezze che potrebbero offrire un'arma psicologica all'indagato;

- svolgimento dell'interrogatorio in un ambiente povero di mobili e con finestre chiuse, quindi senza alcun appiglio di distrazione per l'interrogato;

- adeguamento delle domande (brevi e chiare) al livello culturale del soggetto;

- rapida identificazione della psicologia dell'indagato per poterlo poi colpire nei suoi punti deboli (vanità, idee di persecuzione, torti subiti, scatti nervosi...);

- interpretazione della mimica facciale e corporea dell'interrogato;

- persuasione ad avere un atteggiamento di collaborazione, spiegandone i vantaggi come la riduzione delle conse-

ne appena possibile i compagni attraverso il proprio difensore di fiducia.

Infine si consideri sempre che i locali in cui si viene trattenuti, così come quelli in cui avviene il colloquio con l'avvocato, possono essere sottoposti ad intercettazione ambientale.

Bisogna sempre ricordarsi che ogni qualvolta si ha a che fare con un poliziotto si è soggetti ad interrogatorio informale, nel senso che cercano di raccogliere notizie in qualunque situazione: a latere dei cortei, davanti ai luoghi di lavoro o alle scuole, quando andate in questura per delle notifiche o per ritirare del materiale in precedenza sequestrato.

Sempre attenti anche su ciò che è apparentemente innocuo, sempre vigili quando qualche agente bonario cerca di dibattere con voi su qualsiasi questione di carattere generale. Dubitate sempre di quello che vi dicono, vi fanno vedere o vi fanno sentire.

La Polizia Giudiziaria può anche procedere a dei confronti.

Il confronto consiste nel mettere a comparazione fra loro due persone che sono già state interrogate (indagati o imputati) o esaminate

(testimoni) e le cui dichiarazioni sono in contrasto.

Eccezione fatta per le operazioni di intercettazione e per i confronti ai quali non partecipi l'indagato, il difensore ha diritto di assistere, con *diritto al preavviso di almeno 24 ore*, nei casi di *interrogatorio, confronto* (cui partecipi l'indagato) e *ispezione e senza diritto al preavviso nei casi di perquisizione e sequestro*.

ATTIVITÀ DI INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

La polizia giudiziaria può porre domande all'indagato libero o in arresto nell'immediatezza del fatto o sul luogo del reato stesso con lo scopo di assumere notizie utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini, per tali domande non è necessaria la presenza del difensore e per tali informazioni acquisite è vietata la documentazione e l'utilizzo in dibattimento. Come si può notare di fronte alla polizia giudiziaria le garanzie per l'indagato sono minori rispetto all'interrogatorio di fronte al P.M. quindi è consigliabile tacere.

un'iniziativa di movimento, deve essere vissuta da chi la subisce e dagli altri compagni come un episodio che investe tutta la nostra dimensione collettiva. Essere certi che ognuno di noi in caso di guai sia in grado di muoversi al meglio e soprattutto possa contare incondizionatamente sull'appoggio e sul sostegno degli altri compagni è un patrimonio che dobbiamo considerare imprescindibile.

*Da: Senza Censura n. 25,
marzo 2008*

www.senzacensura.org

CONVOCAZIONI IN QUESTURA O DAVANTI AL MAGISTRATO

Generalmente arriva un biglietto (ma anche una telefonata) della questura o del commissariato che vi convoca per un certo giorno, o senza alcuna specificazione o con una frase del tipo "per affari che vi riguardano" o "per affari di giustizia". Si sa, meno si sta in questura meglio è. Innanzitutto cercate di consultarvi con un compagno avvocato. Comunque nell'invito devono essere specificati i motivi della convocazione, ossia vi devono indicare perché e che cosa vogliono. Se queste informazioni mancano o sono generiche potete rifiutarvi di andare. Se invece sono specificate dovete presentarvi, altrimenti possono accompagnarvi di forza e rischiate inutilmente di commettere una contravvenzione punita con l'ammenda o anche con l'arresto.

Quindi nel caso di convocazione non motivata o addirittura per telefono bisogna opporsi e pretendere le precise motivazioni. Onde evitare denunce, è consigliabile mettere per iscritto le proprie ragioni con

una raccomandata o un telegramma a seconda dell'urgenza della convocazione, chiedendo che vi siano specificati i motivi della convocazione altrimenti non vi riterrete obbligati a presentarvi presso i loro uffici.

In ogni caso per evitare conseguenze, conviene prendere contatto con un avvocato e presentarsi insieme.

FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO

Tecnicamente il fermo consiste nel fatto di portare una persona in Commissariato, Caserma o Questura, per accertamenti in ordine a delitti che il P.M. (o la Polizia Giudiziaria) presume quella persona abbia commesso e ciò anche fuori dai casi di flagranza.

Nel caso si venga fermati i diritti che si possono esercitare sono i seguenti:

- avvisare tempestivamente i familiari se lo si ritiene opportuno;
- nominare subito un difensore di fiducia (evitare quindi l'avvocato di ufficio di turno);
- rifiutarsi di rispondere finché non arriva l'avvocato anche se dal momento in cui questi

è stato avvisato, il P.M. può interrogarvi;

- informarsi immediatamente di cosa si è accusati e quali concreti indizi ci sono a vostro carico;

- chiedere il tesserino di identificazione e annotarsi i nominativi dei poliziotti che vi interrogano o fanno i verbali nell'eventualità che commettano irregolarità o prepotenze.

ATTIVITÀ D'INDAGINE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Per quanto gli organi repressivi dicano che **l'interrogatorio** è uno strumento di difesa, si tratta sempre in realtà di **uno strumento d'accusa** e di approfondimento delle conoscenze della controparte. Come ben si può immaginare, tutto il beneficio che lo Stato può ricavare da questa procedura informale deriva dall'effetto intimidatorio che gli agenti riescono ad esercitare sull'interrogato, determinando ammissioni, confessioni e chiamate di correo.

È in questa fase che in passato hanno trovato il loro posto la tortura e tutta una serie di altre pratiche vessatorie.

Quanto mai opportuna e "provvidenziale" sarebbe qui la presenza del difensore ma, quale che sia la tempestività di intervento di quest'ultimo, è inevitabile che l'indagato (soprattutto quando è fermato o arrestato) resti nelle mani della Polizia Giudiziaria per un lasso di tempo relativamente lungo, con tutti i rischi a ciò connessi.

In questi casi è fondamentale non farsi prendere dal panico, non cedere a minacce o a qualunque altro tipo di "informazione" provenga dagli inquirenti; infatti può succedere che questi tentino di far capire che altri coimputati hanno già parlato, o che già sono in possesso di varie prove a vostro carico (come ad esempio fotografie incriminanti).

E attenzione a non cadere nell'inganno del "poliziotto buono-poliziotto cattivo": durante l'intrattenimento negli uffici di polizia si alterneranno alcuni dal fare amichevole e conciliante e altri che minacciano di esercitare violenze.

Sono tutte tecniche scientificamente studiate per l'indagato e indurlo a dare informazioni che in realtà non hanno ancora reperito.

L'indicazione è quindi in ogni caso di **non dire assolutamente niente, anche quando si pensa che si possa trattare di banalità od ovvietà**, e non lasciarsi ingannare da domande che apparentemente non mirano alla finalità che effettivamente perseguono.

Ci si deve quindi attenere soltanto a dare le proprie generalità e ad insistere sul fatto che si faranno eventuali dichiarazioni solo in presenza del proprio legale difensore, pretendendo che venga rintracciato con tutti i mezzi disponibili. Quindi è sempre di grande utilità avere con sé nome, indirizzo e numero di telefono di almeno due avvocati, conoscere di persona l'avvocato nominato o pretendere di vedere i suoi documenti per non cadere nel tranello di confidarsi con un inquirente che vi viene presentato come avvocato.

Nessuno può obbligarvi a rispondere, dovete farlo solo al momento in cui arriva l'avvocato e se insieme a lui valuterete che sia opportuno farlo.

Se, nonostante tutte le precauzioni, si è malauguratamente detto qualcosa di troppo, è indispensabile informar-